



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – principio del ne bis in idem

Descrizione

Non c'è violazione del principio del *ne bis in idem* allorché non vi sia identità tra i soggetti destinatari dei provvedimenti né con riferimento ai rispettivi oggetti, elementi necessari per descrivere una identità di giudizio rilevante al fine del *ne bis in idem* (si veda, tra le altre, Cass., Sezioni un., 23 aprile 2019, n. 11161, che evidenzia che ai fini del principio in esame occorre che la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione, *personae, causa petendi e petitum*).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 101/CFA/2019-2020/B

Presidente

Sica

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 101 CFA del 3 agosto 2020 (Procura Federale Interregionale - Hellas Verona FC spa - Sig. Giancarlo Filippini - Torino FC spa - Sig. Massimo Bava - ACD Giovani Fucecchio - Sig. Benedetto Vaiani - Genoa Cricket and Football Club spa - Sig. Michele Sbravati - Sig. Marco Betelli - Città di Pontedera - Sig. Paolo Pastacalci - San Gimignano - Sig. Simone Nogara - AS Roma spa - Sig. Massimo Tarantino